

24324/15



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto:

- Disposto d'ufficio
- A richiesta di parte
- Imposto dalla legge

Oggetto Il Funzionario Giudiziario  
Parizia Ciorra

\*separazione- assegno

Ud. 20/10/2015 - CC  
Con. 24,324  
R.G.N. 12436/2013

Rep. e.v.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12436-2013 proposto da:

**BD** **X**, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RUVITUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato TIZIANA TOMEO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

**SB** **X** elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati WALTER GIACOMINI e LUCIANO BASSI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 124/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; udito l'Avvocato FRANCESCO MARESCALCO, per delega dell'avvocato TIZIANA TOMEO, che si riporta agli atti.

E' stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 24.1.013, in accoglimento dell'appello proposto da **GR** contro la sentenza del tribunale che - dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con **MDB** - aveva posto a suo carico l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile di € 300 mensili, ha respinto la domanda dell'appellata di attribuzione del predetto assegno.

La corte territoriale ha rilevato a sostegno della decisione che la **B**: i) a fronte del reddito medio annuo di € 35.000,00 percepito dal **S** aveva ricavato 36.000,00 euro dalla liquidazione della quota di comproprietà della casa coniugale, investiti nell'acquisto di un appartamento, poi locato ad € 350 mensili; ii) a seguito della morte della madre, era divenuta proprietaria di un altro appartamento; iii) in passato aveva svolto due lavori ed era poi rimasta disoccupata per non essersi presentata alla chiamata dell'ufficio di collocamento di Forlì, essendosi all'epoca già trasferita in provincia di Napoli, ad abitare presso la madre; ha pertanto escluso, da un lato, che, l'appellata fosse priva di capacità reddituale ed ha ritenuto dall'altro che il suo minor reddito rispetto a quello dell'ex marito non fosse dovuto all'impossibilità oggettiva di reperire un'occupazione, attese la sua età (42 anni) e la mancanza di prova delle difficoltà di trovare nel territorio napoletano un lavoro analogo a quelli che aveva svolto in Forlì, non richiedenti particolari capacità lavorative.

2) La sentenza è stata impugnata da **DB** con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui **BS** ha resistito con controricorso.

3) Con il primo motivo del ricorso la **B** denunciando violazione dell'art. 5, 6° comma l. n. 898/70, sostiene che la corte del merito avrebbe omesso di accertare se ella fosse in grado di mantenere, con i propri redditi, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e non avrebbe tenuto conto che il divorzio le aveva sottratto la principale fonte di apporto economico. Precisa a tale riguardo che il **S** è divenuto proprietario esclusivo dell'ex casa coniugale e percepisce un reddito cospicuo, che gli consente di far fronte al pagamento di una rata di mutuo di € 600 mensili, mentre la sua unica fonte di reddito è il canone di locazione del monolocale acquistato con la liquidazione della quota di comproprietà dell'appartamento coniugale; deduce, inoltre, che la corte territoriale, nell'escludere che ella non fosse in grado di trovare un'attività lavorativa, non avrebbe tenuto conto dell'oggettiva penuria di offerta di lavoro riscontrabile in Campania.

4) Col secondo motivo la ricorrente propone analoghe doglianze sotto il profilo del vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che la corte territoriale avrebbe omesso di prendere posizione sulle circostanze da lei dedotte in sede d'appello, laddove aveva evidenziato: che non era percettrice di redditi da lavoro; che nel corso dei dieci anni di durata del matrimonio aveva svolto prevalentemente l'attività di casalinga, atteso che il reddito mensile di circa € 2000 percepito dal marito era sufficiente ad assicurare ad entrambi un tenore di vita più che dignitoso; che si era inutilmente trasferita a Forlì alla ricerca di un lavoro ed era stata pertanto costretta a far ritorno ad Ercolano, presso la casa dei genitori; che la morte della madre era sopravvenuta in corso di causa, e non avrebbe potuto essere considerata circostanza rilevante ai fini della decisione.

5) I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la corte bolognese non ha ommesso di compiere un esame comparativo fra il tenore di vita goduto dalla B in costanza di matrimonio e quello successivo, ma ha, da un lato, rilevato che l'odierna ricorrente non era del tutto sfornita di capacità reddituale, in quanto non solo percepiva un canone dalla locazione di un appartamento, ma era anche proprietaria di un immobile ereditato dalla madre, ed ha dall'altro escluso che il - ciò nonostante - riscontrato divario fra i suoi redditi e quelli percepiti dal marito non fosse imputabile ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro, che non potevano ritenersi provate solo in ragione dell'attuale luogo di residenza della B, tanto più che la stessa non aveva risposto alla chiamata dell'ufficio di collocamento di Forlì.

Escluso, pertanto, che nel ragionamento probatorio del giudice a quo possa ravvisarsi violazione dei principi enunciati da questa Corte in materia di accertamento del diritto all'assegno divorzile, resta da aggiungere che sotto il profilo del vizio di motivazione le censure non risultano riconducibili al disposto dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come novellato dall'art. 54 l comma lett. b) della l. n. 134/012, cui il ricorso è soggetto *ratione temporis*, in quanto lamentano l'omesso esame di circostanze che la corte territoriale ha in buona parte esaminato, sia pur traendone conclusioni diverse da quelle auspicate dalla ricorrente, mentre non chiariscono se quelle non considerate in sentenza siano state tempestivamente dedotte nel corso del giudizio di merito ed abbiano formato oggetto di contraddittorio col S.

Quanto, infine, alla eccepita tardività dell'allegazione concernente l'acquisto *iure hereditatis* della casa materna, è appena il caso di rilevare che l'eventuale *error in procedendo* compiuto sul punto dalla corte territoriale avrebbe dovuto essere denunciato con apposito motivo, illustrato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

\*\*\*\*\*

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.500, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano ommesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* dPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 20 ottobre 2015.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Corra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 27 NOV 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Corra